

ISTITUTO ILEA S.R.L.S.

CONTRATTO QUADRO PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI RISORSE DISTRIBUITE - ROMEFLEX

Contratto BSP - Cliente / versione sintetica protetta

BSP	ISTITUTO ILEA S.R.L.S.
Sede legale	Via di Villa Ada n. 57 - 00199 Roma
C.F. / P.IVA - REA	18499131003 - RM-1788546
PEC	istitutoilea@pec.it
Legale rappresentante	Legale rappresentante pro tempore

DATI DEL CLIENTE DA COMPILARE

Ragione sociale		Forma giuridica	
Sede legale		C.F. / P.IVA	
REA		PEC	
Legale rappresentante		Qualifica / fonte poteri	
Recapito operativo		E-mail operativa	

I campi evidenziati in giallo sono gli unici da compilare per la singola azienda. I parametri tecnici della Risorsa non sono richiesti al momento della firma e saranno definiti successivamente, prima dell'impiego della Risorsa sul mercato, mediante apposita Scheda Tecnica e Operativa.

TRA LE PARTI

ISTITUTO ILEA S.R.L.S., con i dati indicati sopra, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito "ILEA" o "BSP";

e il soggetto indicato nel riquadro "Dati del Cliente", di seguito "Cliente". ILEA e Cliente sono congiuntamente le "Parti".

PREMESSE

- ILEA è qualificata presso ARETI per operare quale BSP nel progetto RomeFlex ed è separatamente ammessa al Mercato Locale della Flessibilità del GME quale operatore.
- Il Cliente è titolare o legittimo utilizzatore dei POD e degli asset indicati nell'Allegato A e intende affidarne a ILEA la gestione ai fini dell'eventuale partecipazione a RomeFlex.
- La partecipazione della singola Risorsa è subordinata alle verifiche, alla registrazione, alla validazione e all'abilitazione previste dalle regole ARETI/GME applicabili; la firma del presente contratto non garantisce aggiudicazioni, attivazioni o ricavi.
- Il presente contratto è riferito a RomeFlex/ARETI. L'eventuale partecipazione a progetti di altri DSO richiede specifico accordo o allegato scritto.

Le premesse e gli Allegati A e B costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 1 - Definizioni essenziali

1. "ARETI" o "DSO": ARETI S.p.A., gestore della rete di distribuzione nell'ambito di RomeFlex e soggetto che approvvigiona i servizi di flessibilità locale.
2. "GME" e "MLF": il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e il Mercato Locale della Flessibilità organizzato e gestito dal GME.

3. “Risorsa Distribuita” o “Risorsa”: il POD e i relativi carichi, impianti di produzione, sistemi di accumulo o altri asset tecnicamente utilizzabili per il servizio.
4. “PGUI”: l’interfaccia tecnica o il dispositivo equivalente previsto o ammesso dalla disciplina applicabile per comunicazioni, comandi e misure della Risorsa.
5. “Base di Riparto”: l’importo definitivamente attribuito alla specifica Risorsa e realmente incassato da ILEA, al netto dell’IVA e delle rettifiche, riduzioni, recuperi o partite negative direttamente riferibili alla medesima Risorsa.
6. “Regole Applicabili”: il Regolamento MLF e le relative DTF GME, il Regolamento RomeFlex e i relativi Allegati, nonché le istruzioni pro tempore vigenti di GME e ARETI.

Art. 2 - Oggetto e mandato

2.1 Il Cliente conferisce a ILEA, che accetta, un mandato senza rappresentanza limitato ai POD e alle Risorse indicate nell’Allegato A, per la gestione del percorso RomeFlex e della relativa partecipazione al MLF.

2.2 Nei limiti del mandato e dei dati effettivamente disponibili, ILEA è autorizzata a: raccogliere e trasmettere documenti e dati; registrare e gestire le Risorse; interloquire con ARETI e GME; coordinare verifiche, PGUI e prove; presentare, modificare o revocare offerte; gestire disponibilità, attivazioni e setpoint; ricevere comunicazioni; curare settlement, rendicontazione e incasso delle partite economiche di mercato.

2.3 ILEA può aggregare più Risorse, purché siano rispettati i limiti tecnici e operativi della singola Risorsa. Il contratto non riguarda la fornitura ordinaria di energia elettrica del Cliente.

Art. 3 - Condizioni per l’utilizzo della Risorsa e assenza di garanzia

3.1 La firma del contratto consente l’avvio delle attività documentali, tecniche e di qualificazione. Una Risorsa può essere utilizzata in offerta soltanto quando risultino soddisfatti i requisiti previsti dalle Regole Applicabili, inclusi, ove richiesti, registrazione, validazione, PGUI, prove tecniche e abilitazione.

3.2 I parametri tecnici della Risorsa, inclusi capacità a salire e a scendere, tempi di attivazione e recupero, durata, finestre operative, limiti, configurazione PGUI e altri dati tecnici applicabili, sono determinati dopo la sottoscrizione sulla base delle verifiche, delle misure e delle prove previste. Tali dati non sono requisito di validità del presente contratto e, prima dell’utilizzo della Risorsa sul mercato, sono formalizzati in una Scheda Tecnica e Operativa condivisa con il Cliente.

3.3 ARETI può chiedere integrazioni, validare la Risorsa con limiti, sospenderla, rifiutarla o revocarne la validazione/abilitazione secondo la disciplina vigente. ILEA informa il Cliente degli esiti rilevanti.

3.4 ILEA non garantisce qualificazione della singola Risorsa, quantità minime, prezzi, aggiudicazioni, attivazioni, frequenza di utilizzo o ricavi. L’eventuale mancato esito positivo di una procedura esterna non costituisce inadempimento di ILEA salvo fatto direttamente imputabile a ILEA.

Art. 4 - Obblighi di ILEA

- operare con diligenza professionale e nel rispetto delle Regole Applicabili;
- gestire le Risorse entro i limiti tecnici e operativi risultanti dalle verifiche e dalle comunicazioni del Cliente;
- proteggere le credenziali e le informazioni ricevute e utilizzare soggetti tecnici qualificati quando necessario;
- informare il Cliente degli esiti rilevanti e rendicontare in modo trasparente le partite economiche riferibili alle sue Risorse.

Art. 5 - Obblighi del Cliente

- dichiarare e documentare la titolarità o la legittima disponibilità dei POD e degli asset affidati a ILEA;
- fornire dati e documenti corretti, completi e aggiornati e comunicare senza ritardo variazioni di impianto, potenza, titolarità, disponibilità, connettività o processi che possano incidere sul servizio;
- consentire, su appuntamento, gli accessi tecnici necessari e mettere a disposizione un referente tecnico e un referente per l’accesso al sito;
- mantenere impianti e apparati di propria competenza in condizioni di sicurezza e funzionalità e, nelle finestre effettivamente impegnate, rispettare i limiti e i comandi validamente ricevuti, salvo esigenze di sicurezza da comunicare immediatamente;
- comunicare tempestivamente indisponibilità programmate o sopravvenute e dichiarare eventuali altri mercati, BSP o meccanismi che possano creare incompatibilità.

Art. 6 - Attività tecniche, PGUI, accessi e costi

6.1 Quando richiesto dalla disciplina applicabile, il Cliente consente l'installazione, configurazione, verifica, manutenzione e rimozione del PGUI o del dispositivo equivalente. Proprietà e regime di custodia seguono le condizioni del DSO, del fornitore o del relativo verbale di consegna.

6.2 Il Cliente consente l'accesso ai locali, previo coordinamento, a ILEA, ARETI e ai tecnici autorizzati per le sole attività necessarie al servizio, nel rispetto delle regole di sicurezza del sito.

6.3 Eventuali lavori, dispositivi, adeguamenti, connettività o interventi tecnici ulteriori rispetto all'attività ordinaria di gestione BSP non possono essere addebitati al Cliente senza preventivo scritto e preventiva accettazione espressa. In assenza di tale accettazione non matura alcun costo tecnico ulteriore a carico del Cliente.

6.4 L'eventuale accesso remoto ai sistemi del Cliente è ammesso soltanto se espressamente autorizzato per iscritto, limitato alle operazioni necessarie e gestito con adeguate misure di sicurezza e tracciabilità.

Art. 7 - Offerte, disponibilità e attivazioni

7.1 Il Cliente autorizza ILEA a definire e presentare le offerte di mercato nel rispetto della capacità tecnica effettivamente validata, delle finestre operative concordate, delle indisponibilità comunicate, delle Regole Applicabili e della prudente gestione del portafoglio.

7.2 Le offerte accettate producono gli impegni previsti dal mercato. Recesso, revoca del mandato o comunicazioni successive non eliminano gli impegni già validamente assunti fino alla loro completa esecuzione e regolazione.

7.3 Per gli impegni relativi al giorno successivo, ILEA contatta il referente operativo del Cliente, di regola telefonicamente, nel giorno precedente non appena gli esiti siano disponibili, comunicando le finestre temporali e le indicazioni operative conosciute. Quando opportuno, la comunicazione è confermata o tracciata tramite e-mail, messaggistica o altro canale concordato.

7.4 Il Cliente prende atto che, in base alle Regole Applicabili e alle caratteristiche del prodotto o della sessione, la disponibilità o l'attivazione della Risorsa può riguardare anche il sabato, la domenica e i giorni festivi, nonché sessioni infragiornaliere. In tali casi ILEA informa il Cliente non appena l'esito o il comando operativo sia disponibile. Il Cliente comunica preventivamente le finestre e i giorni di indisponibilità e segnala tempestivamente ogni indisponibilità sopravvenuta.

7.5 In presenza di un rischio concreto per persone, impianti o ambiente, il Cliente può interrompere o non eseguire la prestazione, dandone immediata comunicazione documentata. Le conseguenze economiche e regolatorie sono gestite secondo le Regole Applicabili e imputate internamente in base alla causa accertata.

Art. 8 - Misure, baseline e verifica della prestazione

8.1 La prestazione della Risorsa è misurata e verificata secondo le misure, la baseline e i criteri riconosciuti da ARETI/GME. I dati interni del Cliente possono essere utilizzati come riscontro ma non sostituiscono i dati ufficialmente riconosciuti ai fini di mercato.

8.2 Il Cliente consente la raccolta e trasmissione dei dati tecnici, delle misure e dei log necessari alla verifica. Eventuali contestazioni devono essere specifiche e documentate.

Art. 9 - Corrispettivo ILEA e riparto economico 25% / 75%

9.1 Il corrispettivo contrattuale di ILEA per il servizio BSP è pari al 25% della Base di Riparto. La quota economica spettante al Cliente è pari al 75% della Base di Riparto.

9.2 Le percentuali si applicano sia alle componenti di disponibilità sia alle componenti di utilizzo effettivamente riconosciute alla specifica Risorsa e incassate da ILEA.

9.3 Il 25% remunera le attività BSP, organizzative, amministrative, contrattuali, di coordinamento tecnico e di mercato svolte da ILEA. Eventuali costi tecnici ulteriori restano separati e sono dovuti soltanto se preventivamente approvati per iscritto ai sensi dell'art. 6.3.

9.4 Il corrispettivo del 25% non costituisce garanzia di ricavo minimo per ILEA né per il Cliente: il riparto opera esclusivamente sulle somme effettivamente rientranti nella Base di Riparto.

Art. 10 - Rendiconto, documenti fiscali e pagamento al Cliente

10.1 ILEA trasmette al Cliente un rendiconto analitico entro 15 giorni lavorativi dalla disponibilità dei dati definitivi e dall'effettivo incasso delle somme riferibili alla Risorsa.

10.2 Il rendiconto indica, per quanto applicabile, periodo, POD, disponibilità, utilizzo, rettifiche o riduzioni, importo incassato, Base di Riparto, quota ILEA e quota Cliente. Il rendiconto non sostituisce i documenti fiscali richiesti dalla legge.

10.3 Le Parti emettono i documenti fiscali richiesti dalla normativa e dalla rispettiva posizione soggettiva. ILEA paga la quota spettante al Cliente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del documento fiscalmente corretto e, in ogni caso, non prima dell'effettivo incasso delle somme corrispondenti.

10.4 Rettifiche, storni, recuperi o conguagli successivi sono riportati nel primo rendiconto utile. In caso di incasso parziale, ILEA non è tenuta ad anticipare somme non ancora incassate e liquida quanto effettivamente disponibile secondo i criteri di attribuzione documentati.

Art. 11 - Mancata prestazione, decurtazioni e responsabilità

11.1 Riduzioni, recuperi, oneri o altre conseguenze economiche applicate dal mercato e direttamente causate da dati errati, indisponibilità non comunicata, mancata esecuzione di un comando o altra condotta imputabile al Cliente sono attribuite alla quota del Cliente, nei limiti documentati e riferibili alla sua Risorsa.

11.2 Le conseguenze economiche derivanti da errore operativo direttamente imputabile a ILEA restano a carico di ILEA. Guasti del PGUI, indisponibilità dei sistemi GME/ARETI o altri eventi esterni non sono imputati automaticamente a una Parte, ma valutati in base alla causa concreta e alle Regole Applicabili.

11.3 Ciascuna Parte risponde secondo legge delle conseguenze direttamente causate dal proprio inadempimento. Restano fermi i limiti inderogabili di responsabilità previsti dalla legge.

Art. 12 - Esclusiva limitata e compatibilità con altri servizi

12.1 L'esclusiva è limitata ai POD e ai servizi RomeFlex indicati nell'Allegato A. Il Cliente non può affidare contemporaneamente la medesima Risorsa ad altro BSP quando ciò possa determinare doppia registrazione, doppia offerta, sovrapposizione di comandi o altra incompatibilità con gli impegni assunti tramite ILEA.

12.2 Restano consentiti altri utilizzi energetici, mercati o servizi, purché siano preventivamente comunicati e risultino tecnicamente e regolatoriamente compatibili.

Art. 13 - Durata, sospensione, recesso e risoluzione

13.1 Il contratto decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata di 12 mesi. In assenza di disdetta comunicata via PEC almeno 60 giorni prima della scadenza, si rinnova per ulteriori periodi di 12 mesi.

13.2 ILEA può sospendere l'utilizzo della Risorsa quando ciò sia necessario per sicurezza, indisponibilità tecnica, perdita dei requisiti, dati inattendibili, mancata collaborazione rilevante o provvedimenti di ARETI/GME, dandone comunicazione al Cliente appena possibile.

13.3 In caso di inadempimento rimediabile, la Parte interessata invita l'altra a porvi rimedio entro 15 giorni dalla comunicazione scritta, salvo diversa urgenza imposta da sicurezza o Regole Applicabili. Resta possibile la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di falsità sostanziale sulla titolarità della Risorsa, affidamento incompatibile ad altro BSP, manomissione del PGUI, grave violazione di sicurezza, appropriazione o mancata rendicontazione di somme, o reiterata mancata prestazione imputabile.

13.4 La cessazione non elimina gli obblighi di mercato già assunti né le partite di settlement, rettifica, pagamento o restituzione degli apparati ancora pendenti.

Art. 14 - Riservatezza e protezione dei dati

14.1 Le Parti mantengono riservate le informazioni tecniche, commerciali, contrattuali, di misura e di sicurezza non pubbliche ricevute nell'esecuzione del rapporto e le utilizzano esclusivamente per le finalità connesse al servizio, salvo obblighi di legge o richieste dell'autorità.

14.2 Ciascuna Parte tratta i dati personali quale autonomo titolare per le proprie finalità contrattuali, amministrative, fiscali e di difesa dei diritti. Se, per specifiche attività di accesso remoto, ILEA dovesse trattare dati per conto del Cliente, le Parti disciplinano tale rapporto con il necessario atto ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 15 - Regole applicabili, modifiche e comunicazioni

15.1 L'esecuzione del contratto resta subordinata alle Regole Applicabili pro tempore vigenti. Le modifiche imperative si applicano automaticamente per quanto necessario; se incidono in modo sostanziale sulla fattibilità o sull'equilibrio del servizio, le Parti si confrontano in buona fede per adeguare il rapporto.

15.2 Le comunicazioni formali sono inviate alle PEC indicate nel contratto o successivamente comunicate. Le comunicazioni operative, incluse quelle relative alle finestre del giorno successivo o alle sessioni infragiornaliere, possono avvenire telefonicamente e tramite e-mail, messaggistica, piattaforma o altro canale concordato e tracciabile.

15.3 Ogni modifica economica o sostanziale del presente contratto deve risultare per iscritto, salvo gli adeguamenti obbligatori derivanti da norme o Regole Applicabili.

Art. 16 - Legge applicabile, foro e disposizioni finali

16.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Prima di agire giudizialmente, le Parti si impegnano, quando compatibile con eventuali termini, a tentare una composizione amichevole mediante contestazione scritta e confronto entro 30 giorni.

16.2 Per ogni controversia relativa a validità, interpretazione, esecuzione o cessazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, salve le competenze inderogabili di legge.

16.3 L'eventuale invalidità di una clausola non pregiudica le altre. Il mancato esercizio di un diritto non costituisce rinuncia. Il Cliente dichiara di agire nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale e non quale consumatore.

SOTTOSCRIZIONE

Luogo		Data	
Per ISTITUTO ILEA S.R.L.S. Il legale rappresentante		Per il Cliente Legale rappresentante Nome e cognome _____ Firma _____	

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., OVE APPLICABILI

Il Cliente dichiara di avere letto e di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 2 (mandato e poteri di ILEA); art. 3 (condizioni di utilizzo, definizione successiva dei parametri tecnici e assenza di garanzia); art. 5 (obblighi del Cliente); art. 6 (PGUI, accessi e costi); art. 7 (offerte, comunicazioni operative, disponibilità anche in giorni festivi e permanenza degli impegni); art. 9 (corrispettivo 25% / quota Cliente 75%); art. 10 (pagamento subordinato all'incasso e conguagli); art. 11 (decurtazioni e responsabilità); art. 12 (esclusiva limitata); art. 13 (durata, sospensione, recesso e risoluzione); art. 15 (regole applicabili e modifiche); art. 16 (Foro di Roma).

Firma specifica del Cliente _____

ALLEGATO A - MANDATO E IDENTIFICAZIONE DELLE RISORSE

L'Allegato A identifica i POD affidati a ILEA e completa il mandato di cui all'art. 2. Va compilato e sottoscritto utilizzando esclusivamente i dati disponibili alla firma. I parametri tecnici saranno definiti successivamente nella Scheda Tecnica e Operativa.

N.	POD	Sede / indirizzo Risorsa	Intestatario POD	Titolo del Cliente	Referente operativo	Telefono / e-mail
1						
2						
3						
4						

Con la sottoscrizione del presente Allegato il Cliente conferma il mandato senza rappresentanza a ILEA limitatamente alle Risorse sopra identificate, dichiara la correttezza delle informazioni fornite e conferma di disporre del titolo necessario per affidarle a ILEA.

Per ISTITUTO ILEA S.R.L.S. Il legale rappresentante	Per il Cliente Legale rappresentante Nome e cognome _____ Firma _____
---	---

ALLEGATO B - CONDIZIONI ECONOMICHE E RENDICONTAZIONE

- Base di Riparto: importo definitivamente attribuito alla specifica Risorsa e realmente incassato da ILEA, al netto dell'IVA e delle rettifiche, riduzioni, recuperi o partite negative direttamente riferibili alla Risorsa.
- Riparto: 25% a ILEA quale corrispettivo BSP; 75% al Cliente. Le percentuali si applicano sia alla disponibilità sia all'utilizzo effettivamente riconosciuti e incassati.
- Rendiconto: entro 15 giorni lavorativi dalla disponibilità dei dati definitivi e dall'effettivo incasso delle somme riferibili alla Risorsa.

4. Pagamento: entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del documento fiscalmente corretto del Cliente e, in ogni caso, non prima dell'effettivo incasso delle somme corrispondenti.
5. Costi tecnici ulteriori: nessun costo è dovuto senza preventivo scritto e preventiva approvazione espressa del Cliente.

Con la sottoscrizione del presente Allegato B, le Parti confermano espressamente le condizioni economiche e di rendicontazione sopra indicate.

Per ISTITUTO ILEA S.R.L.S. Il legale rappresentante	Per il Cliente Legale rappresentante Nome e cognome _____ Firma _____
---	--